



# Abbigliamento e calzature - PMI

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

## NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

### Percentuali di contribuzione

116 - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - FONDAPI

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
16/05/2001 <sup>1</sup>	31/12/2006	1%	paga base, contingenza, Edr	1%	paga base, contingenza, Edr	27% <sup>2</sup>	TFR
01/01/2007	31/12/2008	1%	paga base, contingenza, Edr	1%	paga base, contingenza, Edr	27%; 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/01/2009	31/12/2011	1,2%	paga base, contingenza, Edr	1,2%	paga base, contingenza, Edr	27%; 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/01/2012	31/12/2013	1,5%	paga base, contingenza, Edr	1,5%	paga base, contingenza, Edr	27%; 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/01/2014	31/12/2014	1,6%	paga base, contingenza, Edr	1,5%	paga base, contingenza, Edr	27%; 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/01/2015	31/12/2017	1,7%	paga base, contingenza, Edr	1,5%	paga base, contingenza, Edr	27%; 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/01/2018	31/12/2020	1,8%	paga base, contingenza, Edr	1,6%	paga base, contingenza, Edr	27%; 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/01/2021	ad oggi	1,9%	paga base, contingenza, Edr	1,6%	paga base, contingenza, Edr	27%; 100% <sup>2,3</sup>	TFR

<sup>1</sup> Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

<sup>2</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>3</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

170 - FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI DELLE IMPRESE COOPERATIVE E PER I LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA - PREVIDENZA COOPERATIVA (ex 96 - COOPERLAVORO)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
16/05/2001 <sup>1</sup>	31/12/2006	1%	paga base, contingenza, Edr	1%	paga base, contingenza, Edr	27% <sup>2</sup>	TFR
01/01/2007	31/12/2008	1%	paga base, contingenza, Edr	1%	paga base, contingenza, Edr	27%; 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/01/2009	31/12/2011	1,2%	paga base, contingenza, Edr	1,2%	paga base, contingenza, Edr	27%; 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/01/2012	31/12/2013	1,5%	paga base, contingenza, Edr	1,5%	paga base, contingenza, Edr	27%; 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/01/2014	31/12/2014	1,6%	paga base, contingenza, Edr	1,5%	paga base, contingenza, Edr	27%; 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/01/2015	31/12/2017	1,7%	paga base, contingenza, Edr	1,5%	paga base, contingenza, Edr	27%; 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/01/2018	31/12/2020	1,8%	paga base, contingenza, Edr	1,6%	paga base, contingenza, Edr	27%; 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/01/2021	ad oggi	1,9%	paga base, contingenza, Edr	1,6%	paga base, contingenza, Edr	27%; 100% <sup>2,3</sup>	TFR

<sup>1</sup> Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

<sup>2</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>3</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2007	31/12/2008	1%	paga base,	1%	paga base,		TFR

			contingenza, Edr		contingenza, Edr	27%; 100% <sup>1-2</sup>	
01/01/2009	31/12/2011	1,2%	paga base, contingenza, Edr	1,2%	paga base, contingenza, Edr	27%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/01/2012	31/12/2013	1,5%	paga base, contingenza, Edr	1,5%	paga base, contingenza, Edr	27%; 100% <sup>2-3</sup>	TFR
01/01/2014	31/12/2014	1,6%	paga base, contingenza, Edr	1,5%	paga base, contingenza, Edr	27%; 100% <sup>2-3</sup>	TFR
01/01/2015	31/12/2017	1,7%	paga base, contingenza, Edr	1,5%	paga base, contingenza, Edr	27%; 100% <sup>2-3</sup>	TFR
01/01/2018	31/12/2020	1,8%	paga base, contingenza, Edr	1,6%	paga base, contingenza, Edr	27%; 100% <sup>2-3</sup>	TFR
01/01/2021	ad oggi	1,9%	paga base, contingenza, Edr	1,6%	paga base, contingenza, Edr	27%; 100% <sup>2-3</sup>	TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

## Opzioni quota lavoratore

### FONDAPI

Gli associati possono contribuire volontariamente secondo le modalità operative definite dal Consiglio di Amministrazione.

### PREVIDENZA COOPERATIVA

Il lavoratore può variare l'aliquota del versamento contributivo entro i limiti di deducibilità fiscale (fonte: COOPERLAVORO).

### LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

\* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalle fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Destinatari

### FONDAPI - PREVIDENZA COOPERATIVA

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

### LABORFONDS

Dal 01/01/2007 possono aderire al Fondo i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, non in prova.

Dal 01/01/2009 l'iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato richiede una durata superiore a tre mesi.

## Altre informazioni

### SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile è costituita dal cosiddetto Ern (elemento retributivo nazionale), ovvero dalla somma di paga base, contingenza, Edr.

### VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta

una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

Lo Statuto di FONDAPI prevede che in caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causa la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore è commisurata al trattamento retributivo spettante al lavoratore durante la sospensione.

# **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA MODA - CHIMICA CERAMICA - DECORAZIONE PIASTRELLE IN TERZO FUOCO**

## **Contratto unico: Tessili PMI**

Indice:

24/1/2020 CCNL Ipotesi di accordo  
12/10/2016 CCNL Verbale di accordo  
07/10/2013 CCNL Ipotesi di accordo

## **Abbigliamento PMI**

Indice:

22/07/2010 CCNL Accordo di rinnovo  
08/07/2008 CCNL Accordo di rinnovo  
04/05/2004 CCNL Accordo di rinnovo  
19/05/2000 CCNL Testo definitivo  
22/09/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio  
18/07/1995 CCNL Testo definitivo

## **Calzature PMI**

Indice:

22/07/2010 Verbale di accordo per la contribuzione da versare al Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende tessili, abbigliamento, che applicano il CCNL Uniontessile-Confapi  
10/10/2008 CCNL Accordo di rinnovo  
08/07/2008 CCNL Accordo di rinnovo  
04/05/2004 CCNL Accordo di rinnovo  
19/05/2000 CCNL Testo definitivo  
10/03/1998 FONDAPI Accordo di adesione al Fondo pensione  
22/09/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio  
27/09/1995 CCNL Testo definitivo

## **Giocattoli PMI**

Indice:

10/10/2008 CCNL Verbale di accordo  
23/03/2001 CCNL Testo definitivo  
02/06/1999 Accordo previdenza complementare  
10/03/1998 Accordo previdenza complementare  
22/09/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio

# **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DEL SETTORE TESSILE-ABBIGLIAMENTO-MODA, CALZATURE, PELLI E CUOIO, PENNE, SPAZZOLE E PENNELLI, OCCHIALI, GIOCATTOLI**

Indice:

24/1/2020 CCNL Ipotesi di accordo  
12/10/2016 CCNL Verbale di accordo  
07/10/2013 CCNL Ipotesi di accordo  
10/10/2008 CCNL Verbale di accordo  
23/03/2001 CCNL Testo definitivo  
02/06/1999 Accordo previdenza complementare  
10/03/1998 Accordo previdenza complementare  
22/09/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio

## **24/01/2020**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 24/1/2020, tra la UNIONTESSILE CONFAPI, la CONFAPI e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILTEC UIL, si è stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 12/10/2016 per i dipendenti della piccola e media industria dei settori: tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli.

Il presente CCNL decorre dall'1/4/2019 al 31/3/2023.

### **Art.33 Previdenza complementare**

Dall'1/1/2021 le aliquote contributive a carico dell'azienda vengono incrementate dello 0,10%

## **12/10/2016**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 12/10/2016, tra la UNIONTESSILE - CONFAPI e la FEMCA-CISL, la FILCTEM-CGIL, la UILTEC-UIL, si è stipulato il CCNL per gli addetti alle piccole e medie industrie del settore tessile-abbigliamento-moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli CONFAPI Confederazione italiana della piccola e media industria privata.

Il presente CCNL decorre dall'1/4/2016 e scadrà il 31/3/2019.

### **Art. 33 Previdenza complementare**

Le Parti si danno reciprocamente atto che per le aziende che applicano il presente CCNL il Fondapi è il Fondo contrattuale di riferimento per la previdenza complementare .

Per quanto previsto in materia di previdenza complementare si rimanda al Protocollo 5 "Verbale di accordo per l'istituzione del Fondo Nazionale di previdenza complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende CCNL Uniontessile Confapi" allegato al presente CCNL.

**Verbale di accordo del 12/10/2016 per la contribuzione da versare al Fondo Nazionale di Previdenza**

## **Complementare**

Il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore è incrementato rispettivamente dello 0,10% a far data dall'1/1/2018.

**07/10/2013**

## **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 7/10/2013, tra l'UNIONTESSILE CONFAPI e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA CISL e UILTEC-UIL, si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria dei settori: tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli.

Il presente CCNL, fatto salvo quanto previsto per i singoli istituti, decorre dall'1/4/2013 con scadenza al 31/3/2016 per il settore tessile e moda, e secondo le rispettive scadenze per gli altri comparti .

## **Art. \_\_\_ Previdenza complementare**

L'aliquota del contributo previsto per il FONDAPI sarà incrementata a carico delle aziende dello 0,10% a far data dall'1/1/2014 e di un ulteriore 0,10% a far data dal 1/1/2015.

# CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DEL SETTORE TESSILE-ABBIGLIAMENTO

Indice:

22/07/2010 CCNL Accordo di rinnovo  
08/07/2008 CCNL Accordo di rinnovo  
04/05/2004 CCNL Accordo di rinnovo  
19/05/2000 CCNL Testo definitivo  
22/09/1997 CNCL Accordo economico 2° biennio  
18/07/1995 CCNL Testo definitivo

## 22/07/2010

### Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

In giorno 22/7/2010, tra UNIONTESSILE CONFAPI; la FEDERAZIONE ENERGIA, MODA, CHIMICA E AFFINI (FEMCA); la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICA TESSILE ENERGIA MANIFATTURE (FILCTEM); la UNIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILI E ABBIGLIAMENTO (UILTA); si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore Tessile - Abbigliamento - Moda

La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/4/2010 e scadrà sia per la parte economica che per la parte normativa il 31/3/2013.

### Previdenza complementare

Il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto dal verbale di accordo del 2/6/1999 integrativo dell'accordo del 10/3/1998 istitutivo del fondo FONDAPI è elevato al 1,50% dall'1/1/2012. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da FONDAPI.

Inoltre, le parti convengono sui seguenti punti, aventi decorrenza dall'1/1/2009:

- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari una tantum ;
- iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi ;
- consentire il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione.

## 08/07/2008

### Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 8/7/2008, tra l'UNIONTESSILE e la Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini (FEMCA-CISL), la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (FILTEA-CGIL), l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (UILTA-UIL); si è stipulato il seguente verbale di accordo per il rinnovo della parte normativa-economica del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Tessile-Abbigliamento-Moda 4/5/2004.

Il presente contratto decorre dall'1/4/2008 al 31/3/2010 per la parte economica e dall'1/4/2008 al 31/3/2012 per la parte normativa.

### Previdenza complementare

A decorrere dall'1/1/2009 il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al \_\_\_\_\_ istitutivo del fondo FONDAPI è elevato al 1,20%. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da FONDAPI.

Inoltre le parti convengono sui seguenti punti, aventi decorrenza dall'1/1/2009:

- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari una tantum, qualora la contrattazione aziendale lo



preveda;

- iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi ;
- consentire il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione.

## **04/05/2004**

### **Art. 26 – Contratto a termine**

(...)

Le parti si danno reciprocamente atto di essere disponibili a modificare l'atto istitutivo del fondo di previdenza complementare Fondapi per consentire l'adesione al fondo anche ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi.

Analoga disponibilità dovrà essere verificata anche presso le altre parti istitutrici di Fondapi .

## **19/05/2000**

### **Protocollo n. 5**

#### **Verbale di accordo per l'istituzione del fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende CCNL UNIONTESSILE CONFAPI**

Oggi 10 marzo 1998 fra Uniontessile Confapi e FILTA-CGIL, FILTeA-CISL e UILTA-UIL

preso atto

- della legge 8 agosto 1995 n 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio complementare ;
- delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs.124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari ;
- dell'accordo per l'istituzione del fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende - FONDAPI del 20.1.98

convenuto

di contribuire ad un più alto livello di copertura previdenziale per i lavoratori delle aziende interessate mediante l'istituzione di un Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione .

A tale scopo, in considerazione del numero degli addetti ai settori rappresentati e quindi dei potenziali associati, al fine di ridurre i costi di gestione e massimizzare i rendimenti del fondo, concordano sull'opportunità di concorrere a costituire un fondo intercategoriale per tutti i lavoratori delle piccole e medie aziende contrattualmente rappresentate dalle Federazioni Nazionali di categoria aderenti a CGIL -CISL-UIL e dalle Unioni di categoria aderenti a CONFAPI, come di seguito stabilito

hanno concordato

di modificare, integrare e sostituire il testo sottoscritto il 12.09.97, con il presente.

#### **NATURA E SCOPI DEL FONDO**

Il Fondo ha l'obiettivo di fornire, in ottemperanza del D.Lgs. 21.04.93 n.124 e successive modificazioni ed integrazioni, prestazioni complementari dei trattamenti in pensione pubblica in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati e dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori individuati dal Fondo.

#### **SOCI DEL FONDO**

Al Fondo saranno associati:

- I lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, non in prova, il cui rapporto di lavoro è regolato dai CCNL della Piccola e Media Industria Uniontessile Confapi e settori accorpati, i quali presentino domanda di associazione.
- Le aziende dalle quali dipendono i lavoratori associati di cui sopra .
- I dipendenti delle associazioni firmatarie del presente accordo che presentino domanda di associazione .

#### **CONTRIBUZIONE**

Il contributo, con riferimento all'ERN (o paga base, contingenza ed EDR) sarà dell'1% a carico del lavoratore e dell'1% a carico dell'impresa.

La quota del TFR da versare al fondo sarà del 2% dell'ERN (o paga base, contingenza ed EDR) equivalente al

27% del TFR maturando.

In via transitoria e di prima applicazione dal 1.7.98, data di decorrenza del Fondo intercategoriale, e sino al 31.12.99 la contribuzione è così determinata:

- lo 0,65% dell'ERN (o paga base, contingenza ed EDR) a carico del lavoratore;
- lo 0,65% dell'ERN (o paga base, contingenza ed EDR) a carico dell'impresa.

La quota del TFR da versare al fondo sarà del 1,30% dell'ERN (o paga base, contingenza ed EDR) equivalente al 17,55% del TFR maturando.

Per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente alla data del 28.4.93 e privi di qualsiasi anzianità contributiva a forme pensionistiche obbligatorie la quota da versare al Fondo è del 100%.

Al TFR residuo per effetto dei versamenti al Fondo delle quote sopra indicate si continuerà ad applicare la normativa vigente in materia.

Il singolo lavoratore avrà facoltà di destinare contributi propri più elevati di quelli sopra previsti compatibilmente con i limiti di deducibilità fiscale.

#### QUOTA DI ISCRIZIONE E QUOTA ASSOCIATIVA

La quota di iscrizione al Fondo è fissata in £ 22.000 complessive per ciascuno iscritto di cui il 50% a carico del lavoratore e il 50% a carico dell'impresa, da versarsi al momento dell'iscrizione con le modalità che verranno definite.

La quota associativa annua da destinare al finanziamento delle spese del Fondo sarà pari allo 0,09% della retribuzione contrattuale del primo livello composta da minimo tabellare, indennità di contingenza, EDR, ovvero, per i CCNL sottoscritti dall'Uniontessile che abbiano raggruppato tali elementi, dall'ERN (elemento retributivo nazionale) per ciascuna delle due parti e a valere sulle quote contributive. Per i primi due esercizi, 1999 e 2000, la cifra massima non potrà comunque essere superiore in valore assoluto a £ .20.000 per ciascuna delle parti.

#### SPESE DI COSTITUZIONE E DI AVVIO

Le aziende dovranno versare una quota per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo pari a £.2000 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione al Fondo. Tale quota dovrà essere versata dalle aziende entro il mese successivo alla nomina de C.d.A. provvisorio.

### **Verbale di integrazione all'accordo del 10 marzo 1998 per l'istituzione del Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende tessili, abbigliamento, calzature, pelli e cuoio, occhiali, penne e spazzole che applicano il CCNL Uniontessile Confapi**

Oggi 2 giugno 1999, Uniontessile Confapi e FILTeA-CGIL FILTA-CISL e UILTA-UIL

preso atto

dell'approvazione della scheda informativa del fondo pensione "Fondo nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese FONDAPI" da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in data 3 dicembre 1998

considerato

il conseguente differimento della data di decorrenza del "Fondo nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese FONDAPI".

hanno concordato

di modificare il verbale di accordo sottoscritto il 10.3.98 dal momento che finora non ha prodotto alcun effetto di fatto e di diritto, eliminando dal testo la fase transitoria dall'1.7.98 al 31.12.99 di seguito elencata:

"In via transitoria e di prima applicazione dal 1.7.98, data di decorrenza del Fondo intercategoriale, e sino al 31.12.99 la contribuzione è così determinata:

- lo 0,65% dell'ERN (o paga base, contingenza ed EDR) a carico del lavoratore;
- lo 0,65% dell'ERN (o paga base, contingenza ed EDR) a carico dell'impresa.

La quota del TFR da versare al fondo sarà del 1,30% dell'ERN (o paga base, contingenza ed EDR) equivalente al 17,55% del TFR maturando"

E mantenendo la parte riferita a:

"Il contributo, con riferimento all'ERN (o paga base, contingenza ed EDR) sarà dell'1% a carico del lavoratore e dell'1% a carico dell'impresa.

La quota del TFR da versare al fondo sarà del 2% dell'ERN (o paga base, contingenza ed EDR) equivalente al 27% del TFR maturando."

A seguire integrando il verbale di accordo sottoscritto il 10.3.98 con il seguente assunto:

"Le parti precisano che tale contributo avrà inizio a partire dal mese successivo alla data di autorizzazione della Covip".

#### NORME PER CALCOLARE LA CONTRIBUZIONE

In relazione al punto "Previdenza complementare" dell'Accordo di rinnovo 19.9.97 della parte economica biennale del CCNL del settore tessile- abbigliamento, le parti concordano che la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue:

- il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto sull'ERN afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;
- per ciascuna delle tredici rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore ;
- la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.93 sarà effettuata sull'intero ammontare del trattamento di fine rapporto annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n .297/1982;
- la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione fino al 28.4.93, sarà calcolata in misura pari al 2% dell'ERN annuo (13 mensilità), da detrarre dal TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n .297/1982.

## **22/09/1997**

### **2) PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

A modifica di quanto contenuto nel protocollo n. 4 del vigente CCNL 18 luglio 1995 ed in considerazione dell'adesione delle parti al costituendo fondo intercategoriale di previdenza complementare per le piccole e medie industrie aderenti alla CONFAPI, - denominato FONDAPI - che prevede la possibilità delle parti di definire la ripartizione della quota di accesso al fondo stabilita in lire 22.000 complessive ed il contributo a carico di ogni singola parte, si conviene quanto segue:

- Per la decorrenza, per le modalità di funzionamento e per quanto altro legato al fondo ed al suo funzionamento si fa esplicito riferimento a quanto previsto dalla regolamentazione del FONDAPI e dall'Accordo di Categoria del 12 settembre 1997;
- il contributo di avviamento è fissato in lire 2.000 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione al fondo ed è a totale carico dell'azienda da versarsi nei termini e con le modalità previsti dall'accordo 12 settembre 1997;
- la quota di accesso per ogni singolo aderente è ripartita nella misura del 50% a carico dell'impresa e del restante 50% a carico del lavoratore;
- Il contributo, con riferimento all'ERN (o paga base, contingenza ed EDR) per 13 mensilità sarà:
- a carico azienda: 1 % dell'E. R. N.
- a carico lavoratore: 1% dell'E. R. N.
- quota di TFR da versare al fondo: 2% dell'E.R.N. (o paga base, contingenza ed EDR) annuo equivalente al 27% del TFR maturando.

In via transitoria ed in fase di prima applicazione dall'1/7/98 (data di decorrenza del fondo intercategoriale) e fino al 31 dicembre 1999 la contribuzione è così determinata:

- a carico azienda: 0.5% dell'E. R. N. (o paga base, contingenza ed EDR) - a carico lavoratore: 0.5% dell'E. R. N. (o paga base, contingenza ed EDR)
- quota di TFR da versare al fondo: 1% dell'E.R.N. (o paga base, contingenza ed EDR) annuo equivalente al 13,5% del TFR maturando.

## **18/07/1995**

### **FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA INTEGRATIVA**

UNIONTESSILE e FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL convengono di legge governativo sulla riforma pensionistica e sulla base di una positiva valutazione di quanto in esso previsto a titolo di previdenza complementare, se le condizioni contenute nella legge confermeranno tali valutazioni, di istituire un Fondo nazionale settoriale di previdenza, complementare al sistema obbligatorio.

E' istituita una Commissione paritetica di studio che inizierà a funzionare non appena emanate le nuove disposizioni legislative sui fondi di previdenza integrativa.

La Commissione sarà composta di sei componenti per le Associazioni imprenditoriali nazionali di categoria e sei componenti per le organizzazioni sindacali nazionali di categoria e deciderà all'unanimità.

La Commissione avrà i seguenti compiti:

- esaminare le disposizioni legislative e valutare se esistono i presupposti per la costituzione del Fondo ;
- approfondire tutte le tematiche relative alle modalità di funzionamento del Fondo, al suo statuto ed agli atti necessari per la sua costituzione;
- riferire dell'esito dei propri lavori alle organizzazioni firmatarie del presente contratto che assumeranno le decisioni negoziali relative alla suddetta materia.

La Commissione potrà procedere ad audizioni di tecnici esperti nella materia. La Commissione concluderà i propri lavori entro 6 mesi dalla approvazione parlamentare della riforma pensionistica. L'attuazione di forme di

previdenza integrativa intende confermare le finalità e gli obiettivi indicati dall'accordo del 23 luglio 1993 e concorrere, attraverso la istituzione del fondo, a promuovere scelte di politica economica che, valorizzando il risparmio, lo indirizzino verso investimenti produttivi che tengano anche conto delle esigenze del settore. Inoltre le parti fin d'ora concordano sui seguenti principi :

- volontarietà di adesione al Fondo;
- adozione del sistema di contribuzione definita ;
- utilizzo del TR maturando sulla base dei criteri che saranno adottati dalla legge; pariteticità degli organismi di amministrazione del Fondo;
- clausola di salvaguardia che consenta di verificare nel tempo la persistenza dei presupposti e dei principi sopra richiamati.

# **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLE CALZATURE**

Indice

22/07/2010 Verbale di accordo per la contribuzione da versare al Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende tessili, abbigliamento, che applicano il CCNL Uniontessile-Confapi

10/10/2008 CCNL Accordo di rinnovo

08/07/2008 CCNL Accordo di rinnovo

04/05/2004 CCNL Accordo di rinnovo

19/05/2000 CCNL Testo definitivo

10/03/1998 FONDAPI Accordo di adesione al Fondo pensione

22/09/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio

27/09/1995 CCNL Testo definitivo

## **22/07/2010**

**Verbale di accordo del 22/7/2010 per la contribuzione da versare al Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende tessili, abbigliamento, che applicano il CCNL Uniontessile-Confapi**

Il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto dal verbale di accordo del 2/6/1999 integrativo dell'accordo del 10/3/1998 istitutivo del fondo FONDAPI è elevato al 1,50% dal 1/1/2012. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da FONDAPI.

Inoltre, le parti convengono sui seguenti punti, aventi decorrenza dall'1/1/2009:

- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari una tantum ;
- iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi ;
- consentire il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione.

## **10/10/2008**

**Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 10/10/2008 tra l'UNIONTESSILE e la Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini (FEMCA-CISL), la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (FILTEA-CGIL), l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (UILTA-UIL); si è stipulato il seguente verbale di accordo per il rinnovo della parte normativa-economica del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore calzaturiero .

Il presente accordo decorre dall'1/4/2008 al 31/3/2010 per la parte economica e dall'1/4/2008 al 31/3/2012 per la parte normativa.

### **Art. 5 Decorrenza e durata**

Il presente contratto decorre dall'1/4/2008 e scadrà per la parte economica il 31/3/2010 e per la parte normativa il 31/3/2012.

Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata . In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo .

### **Art. \_\_\_ Previdenza complementare**

L'aliquota del contributo previsto per il FONDAPI sarà incrementata a carico delle aziende dello 0,10% a far data dall'1/1/2014 e di un ulteriore 0,10% a far data dal 1/1/2015.

Art. 64/BIS Previdenza complementare - norme per calcolare la contribuzione

In relazione al punto "Previdenza Complementare" dell'Accordo di rinnovo 22/9/1997 della parte economica biennale del CCNL del settore tessile-abbigliamento-calzature, le parti concordano che la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue :

- il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto sul minimo tabellare e contingenza afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;
- per ciascuna delle tredici rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore ;
- la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993 sarà effettuata sull'intero ammontare del trattamento di fine rapporto annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982; la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione fino al 28/4/1993, sarà calcolata in misura pari al 2% del minimo tabellare e contingenza annuo (13 mensilità), da detrarre dal TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982 .

A decorrere dall'1/1/2009 il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al \_\_\_\_\_ istitutivo del fondo FONDAPI è elevato al 1,20%. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da FONDAPI.

Inoltre le parti convengono sui seguenti punti , aventi decorrenza dall'1/1/2009:

- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfetari volontari una tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda;
- iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi ;
- consentire il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione.

## **08/07/2008**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 8/7/2008, tra l'UNIONTESSILE e la Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini (FEMCA-CISL), la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (FILTEA-CGIL), l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (UILTA-UIL); si è stipulato il seguente verbale di accordo per il rinnovo della parte normativa-economica del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Tessile-Abbigliamento-Moda 4/5/2004.

Il presente contratto decorre dall'1/4/2008 al 31/3/2010 per la parte economica e dall'1/4/2008 al 31/3/2012 per la parte normativa.

### **Previdenza complementare**

A decorrere dall'1/1/2009 il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al \_\_\_\_\_ istitutivo del fondo FONDAPI è elevato al 1,20%. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da FONDAPI.

Inoltre le parti convengono sui seguenti punti , aventi decorrenza dall'1/1/2009:

- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfetari volontari una tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda;
- iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi ;
- consentire il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione.

## **04/05/2004**

### **Art. 26 – Contratto a termine**

(...)

Le parti si danno reciprocamente atto di essere disponibili a modificare l'atto istitutivo del fondo di previdenza complementare Fondapi per consentire l'adesione al fondo anche ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi.

Analoga disponibilità dovrà essere verificata anche presso le altre parti istitutrici di Fondapi .

**19/05/2000**

**Art. 64 bis**

**(Previdenza complementare - Norme per calcolare la contribuzione)**

In relazione al punto "Previdenza complementare" dell'accordo di rinnovo 19 settembre 1997 della parte economica biennale del c.c.n.l. del settore tessile-abbigliamento-calzature, le parti concordano che la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue :

- il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto sul minimo tabellare e contingenza afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;
- per ciascuna delle tredici rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore ;
- la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 sarà effettuata sull'intero ammontare del trattamento di fine rapporto annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982;
- la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione fino al 28 aprile 1993, sarà calcolata in misura pari al 2% del minimo tabellare e contingenza annuo (13 mensilità), da detrarre dal t.f.r. annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982.

Dichiarazione tra le parti

Le parti si impegnano a rendere operativa la possibilità di contribuzione al Fondo di previdenza complementare - FONDAPI - per i lavoratori a domicilio.

**Allegato n. 7**

**FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA INTEGRATIVA**

FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL convengono, tenuto conto del disegno di legge governativo sulla riforma pensionistica e sulla base di una positiva valutazione di quanto in esso previsto a titolo di previdenza complementare, se le condizioni contenute nella legge confermeranno tali valutazioni, d'istituire un Fondo nazionale settoriale di previdenza, complementare al sistema obbligatorio.

E' istituita una Commissione paritetica di studio che inizierà a funzionare non appena emanate le nuove disposizioni legislative sui Fondi di previdenza integrativa .

La Commissione sarà composta di 6 componenti per le associazioni imprenditoriali nazionali di categoria e 6 componenti per le OO.SS. nazionali di categoria e deciderà all'unanimità.

La Commissione avrà i seguenti compiti :

- esaminare le disposizioni legislative e valutare se esistono i presupposti per la costituzione del Fondo ;
- approfondire tutte le tematiche relative alla modalità di funzionamento del Fondo, al suo statuto e agli atti necessari per la sua costituzione ;
- riferire dell'esito dei propri lavori alle organizzazioni firmatarie del presente contratto che assumeranno le decisioni negoziali relative alla suddetta materia .

La Commissione potrà procedere ad audizioni di tecnici esperti nella materia. La Commissione concluderà i propri lavori entro 6 mesi dall'approvazione parlamentare della riforma pensionistica .

L'attuazione di forma di previdenza integrativa intende confermare le finalità e gli obiettivi indicati dall'Accordo 23.7.93 e concorrere, attraverso l'istituzione del Fondo, a promuovere scelte di politica economica che, valorizzando il risparmio, lo indirizzino verso investimenti produttivi che tengano anche conto delle esigenze del settore.

Inoltre le parti fin d'ora concordano sui seguenti principi :

- volontarietà di adesioni al Fondo ;
- adozione del sistema di contribuzione definita ;
- utilizzo del TFR maturando sulla base dei criteri che saranno adottati dalla legge ;
- pariteticità degli organismi di amministrazione del Fondo ;
- clausola di salvaguardia che consenta di verificare nel tempo la persistenza dei presupposti e dei principi sopra richiamati.

**SCAMBIO DI LETTERE**

Le parti si danno atto che, laddove la legge in discussione in Parlamento non prescrivesse diversamente, il 2% della retribuzione annua complessiva sarà l'ammontare del TFR maturando utilizzabile al momento dell'entrata in vigore del Fondo Nazionale di Previdenza Integrativa. L'utilizzo di ulteriori Fondi di finanziamento, sempre previsti dal progetto di legge, potrà essere oggetto di negoziazione tra le parti .

**10/03/1998**

Verbale di accordo per l'istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende c.c.n.l. UNIONTESSILE CONFAPI

Oggi 10 marzo 1998

fra  
UNIONTESSILE-CONFAPI  
e  
FILTA-CGIL, FLITEA-CISL e UILTA-UIL

Preso atto:

- della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio complementare ;
- delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs. n. 124/1993 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari;
- dell'accordo per l'istituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende - FONDAPI - del 20 gennaio 1998;

Convenuto:

- di contribuire ad un più alto livello di copertura previdenziale per i lavoratori delle aziende interessate mediante l'istituzione di un Fondo pensione complementare a capitalizzazione ;

A tale scopo:

- in considerazione del numero degli addetti ai settori rappresentati e quindi dei potenziali associati ;
- al fine di ridurre i costi di gestione e massimizzare i rendimenti del Fondo ;

Concordano:

- sull'opportunità di concorrere a costituire un Fondo intercategoriale per tutti i lavoratori delle piccole e medie aziende contrattualmente rappresentate dalle Federazioni nazionali di categoria aderenti a CGIL-CISL-UIL e dalle Unioni di categoria aderenti a CONFAPI ;

Come di seguito stabilito:

- hanno concordato di modificare , integrare e sostituire il testo sottoscritto il 12 settembre 1997, con il presente .

Natura e scopi del fondo

Il Fondo ha l'obiettivo di fornire, in ottemperanza del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, prestazioni complementari dei trattamenti in pensione pubblica in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati e dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori individuati dal Fondo.

Soci del Fondo

Al Fondo saranno associati:

- i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, non in prova, il cui rapporto di lavoro è regolato dai c.c.n.l. della piccola e media industria UNIONTESSILE CONFAPI e settori accorpati , i quali presentino domanda di associazione;
- le aziende dalle quali dipendono i lavoratori associati di cui sopra ;
- i dipendenti delle Associazioni firmatarie del presente accordo che presentino domanda di associazione .

Contribuzione

Il contributo, con riferimento all'E.r.n. (o paga base, contingenza ed E.d.r.) sarà dell'1% a carico del lavoratore e dell'1% a carico dell'impresa.

La quota del t.f.r. da versare al Fondo sarà del 2% dell'E.r.n. (o paga base, contingenza ed E.d.r.) equivalente al 27% del t.f.r. maturando.

In via transitoria e di prima applicazione dal 1° luglio 1998, data di decorrenza del Fondo intercategoriale, e sino al 31 dicembre 1999 la contribuzione è così determinata:

- lo 0,65% dell'E.r.n. (o paga base, contingenza ed E.d.r.) a carico del lavoratore;
- lo 0,65% dell'E.r.n. (o paga base, contingenza ed E.d.r.) a carico dell'impresa.

La quota del t.f.r. da versare al Fondo sarà dell'1,30% dell'E.r.n. (o paga base, contingenza ed E.d.r.) equivalente al 17,55% del t.f.r. maturando.

Per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente alla data del 28 aprile 1993 e privi di qualsiasi anzianità contributiva a forme pensionistiche obbligatorie la quota da versare al Fondo è del 100%.

Al t.f.r. residuo per effetto dei versamenti al Fondo delle quote sopra indicate si continuerà ad applicare la normativa vigente in materia.

Il singolo lavoratore avrà facoltà di destinare contributi propri più elevati di quelli sopra previsti compatibilmente con i limiti di deducibilità fiscale .

Quota di iscrizione e quota associativa



La quota di iscrizione al Fondo è fissata in lire 22.000 complessive per ciascuno iscritto di cui il 50% a carico del lavoratore e il 50% a carico dell'impresa, da versarsi al momento dell'iscrizione con le modalità che verranno definite.

La quota associativa annua da destinare al finanziamento delle spese del Fondo sarà pari allo 0,09% della retribuzione contrattuale del primo livello composta da minimo tabellare, indennità di contingenza, E.d.r., ovvero, per i cc.cc.nn.l. sottoscritti dall'UNIONTESSILE che abbiano raggruppato tali elementi, dall'E.r.n. (Elemento retributivo nazionale) per ciascuna delle due parti e a valere sulle quote contributive. Per i primi due esercizi, 1999 e 2000, la cifra massima non potrà comunque essere superiore in valore assoluto a lire 20.000 per ciascuna delle parti.

Spese di costituzione e di avvio

Le aziende dovranno versare una quota per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo pari a lire 2.000 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione al Fondo. Tale quota dovrà essere versata dalle aziende entro il mese successivo alla nomina del C.d.A. provvisorio.

## **22/09/1997**

### **2) Previdenza complementare**

A modifica di quanto contenuto nel Protocollo 4 del vigente c.c.n.l. 18 luglio 1995 ed in considerazione dell'adesione delle parti al costituendo Fondo intercategoriale di previdenza complementare per le piccole e medie industrie aderenti alla CONFAPI - denominato FONDAPI - che prevede la possibilità delle parti di definire la ripartizione della quota di accesso al Fondo stabilita in lire 22.000 complessive ed il contributo a carico di ogni singola parte, si conviene quanto segue:

- per la decorrenza, per le modalità di funzionamento e per quanto altro legato al Fondo ed al suo funzionamento si fa esplicito riferimento a quanto previsto dalla regolamentazione del FONDAPI e dell'accordo di categoria del 12 settembre 1997;
- il contributo di avviamento è fissato in lire 2.000 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione al Fondo ed è a totale carico dell'azienda da versarsi nei termini e con le modalità previsti dall'accordo 12 settembre 1997;
- la quota di accesso per ogni singolo aderente è ripartita nella misura del 50% a carico dell'impresa e del restante 50% a carico del lavoratore;
- il contributo, con riferimento all'E.r.n. (o paga base, contingenza ed E.d.r.) per 13 mensilità sarà:
  - a carico azienda: 1% dell'E.r.n.;
  - a carico lavoratore: 1% dell'E.r.n.;
- quota di t.f.r. da versare al Fondo: 2% dell'E.r.n. (o paga base, contingenza ed E.d.r.) annuo equivalente al 27% del t.f.r. maturando;
- in via transitoria ed in fase di prima applicazione dal 1° luglio 1998 (data di decorrenza del Fondo intercategoriale) e fino al 31 dicembre 1999 la contribuzione è così determinata:
  - a carico azienda: 0,5% dell'E.r.n. (o paga base, contingenza ed E.d.r.);
  - a carico lavoratore: 0,5% dell'E.r.n. (o paga base, contingenza ed E.d.r.);
- quota di t.f.r. da versare al Fondo: 1% dell'E.r.n. (o paga base, contingenza ed E.d.r. annuo equivalente al 13,5% del t.f.r. maturando.

## **27/09/1995**

### **Protocollo 7**

#### **Dichiarazione congiunta previdenza integrativa**

Le parti convengono di verificare - durante i periodici incontri informativi di cui all'art. 6, Parte generale, del c.c.n.l. per il settore delle calzature - l'evoluzione della situazione relativamente alla predisposizione ed approvazione dell'eventuale progetto di riforma pensionistica e al superamento dei problemi contributivi e fiscali esistenti per i sistemi di pensionamento integrativo.

Alla luce di tale evoluzione le parti successivamente al giugno 1993, potranno convenire di costituire un gruppo di studio per l'esame delle eventuali problematiche attuative nel settore di quanto disposto in via generale per la riforma pensionistica e contributiva e comunque nel quadro degli orientamenti confederali, nonché l'opportunità in quel momento di valutare in Fondo di previdenza integrativa anche con il possibile utilizzo su base volontaria di quote del t.f.r. maturando.

Il gruppo verificherà sulla base delle condizioni in quel momento esistenti la possibilità di procedere ad una fase di studio della fattibilità.

Le comuni conclusioni alle quali il gruppo sarà pervenuto saranno sottoposte alla valutazione delle Organizzazioni stipulanti il c.c.n.l. del settore delle calzature, che assumeranno le decisioni ritenute più opportune.

# **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DEL SETTORE GIOCATTOLI**

Indice:

10/10/2008 CCNL Verbale di accordo  
23/03/2001 CCNL Testo definitivo  
02/06/1999 Accordo previdenza complementare  
10/03/1998 Accordo previdenza complementare  
22/09/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio

## **10/10/2008**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 10/10/2008, tra l'UNIONTESSILE, la Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini (FEMCA-CISL), la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (FILTEA-CISL), la Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (UILTA-UIL); si è stipulato il seguente verbale di accordo per il rinnovo della parte normativa-economica del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore giocattoli .

Il presente contratto decorre dall'1/1/2008 al 31/12/2009 per la parte economica e dall'1/1/2008 al 31/12/2011 per la parte normativa.

### **ALLEGATO 7 - Previdenza complementare**

Verbale di accordo per l'istituzione del fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende CCNL UNIONTESSILE-CONFAPI

Verbale di integrazione all'accordo 10 marzo 1998 per l'istituzione del fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende tessili, abbigliamento, calzature, pelli e cuoio, occhiali, penne e spazzole che applicano il CCNL UNIONTESSILE CONFAPI

## **23/03/2001**

### **ALLEGATI**

Verbale di accordo per l'istituzione del fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende CCNL UNIONTESSILE-CONFAPI

Verbale di integrazione all'accordo 10 marzo 1998 per l'istituzione del fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende tessili, abbigliamento, calzature, pelli e cuoio, occhiali, penne e spazzole che applicano il CCNL UNIONTESSILE CONFAPI

## **02/06/1999**

Verbale di integrazione all'accordo 10 marzo 1998 per l'istituzione del fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende tessili, abbigliamento, calzature, pelli e cuoio, occhiali, penne e spazzole che applicano il CCNL UNIONTESSILE CONFAPI

Oggi 2 giugno 1999, UNIONTESSILE CONFAPI e FILTEA-CGIL, FILTA-CISL e UILTA-UIL

preso atto

dell'approvazione della scheda informativa del Fondo pensione "Fondo nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese FONDAPI" da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in data 3.12.98.

considerato

il conseguente differimento della data di decorrenza del "Fondo nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese FONDAPI".

hanno concordato

di modificare il Verbale di accordo sottoscritto il 10.3.98 dal momento che finora non ha prodotto alcun effetto di fatto e di diritto, eliminando dal testo la fase transitoria dall'1.7.98 al 31.12.99 di seguito elencata:

"In via transitoria e di 1a applicazione dall'1.7.98, data di decorrenza del Fondo intercategoriale, e sino al 31.12.99 la contribuzione è così determinata:

- 0,65% dell'ERN (o paga base, contingenza ed EDR) a carico del lavoratore;

- 0,65% dell'ERN (o paga base, contingenza ed EDR) a carico dell'impresa.

La quota del TFR da versare al Fondo sarà dell'1,30% dell'ERN (o paga base, contingenza ed EDR) equivalente al 17,55% del TFR maturando".

E mantenendo la parte riferita a:

"Il contributo, con riferimento all'ERN (o paga base, contingenza ed EDR) sarà dell'1% a carico del lavoratore e dell'1% a carico dell'impresa.

La quota del TFR da versare al Fondo sarà del 2% dell'ERN (o paga base, contingenza ed EDR) equivalente al 27% del TFR maturando."

A seguire integrando il verbale di accordo sottoscritto il 10.3.98 con il seguente assunto:

"Le parti precisano che tale contributo avrà inizio a partire dal mese successivo alla data di autorizzazione di COVIP".

#### NORME PER CALCOLARE LA CONTRIBUZIONE

In relazione al punto "Previdenza complementare" dell'Accordo di rinnovo 19.9.97 della parte economica biennale del CCNL del settore tessile- abbigliamento, le parti concordano che la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue:

- il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto sull'ERN (o paga base, contingenza ed EDR) afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;

- per ciascuna delle 13 rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore- che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore ;

- la contribuzione sul TFR relativa ai lavoratori di 1a occupazione successiva al 28.4.93 sarà effettuata sull'intero ammontare del TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/82;

- la contribuzione sul TFR, relativa ai lavoratori di 1a occupazione fino al 28.4.93, sarà calcolata in misura pari al 2% dell'ERN (o paga base, contingenza ed EDR) annuo (13 mensilità), da detrarre dal TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/82.

## 10/03/1998

### PREVIDENZA COMPLEMENTARE

### VERBALE DI ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE CCNL UNIONTESSILE CONFAPI

Oggi 10 marzo 1998 fra UNIONTESSILE CONFAPI e FILTEA-CGIL, FILTA-CISL e UILTA-UIL

preso atto

- della legge 8.8.95 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio complementare ;

- delle importanti modificazioni apportate al D.lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari;

- dell'accordo per l'istituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende - FONDAPI del 20.1.98;

convenuto

- di contribuire ad un più alto livello di copertura previdenziale per i lavoratori delle aziende interessate mediante l'istituzione di un Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione .

A tale scopo, in considerazione del numero degli addetti ai settori rappresentati e quindi dei potenziali associati, al fine di ridurre i costi di gestione e massimizzare i rendimenti del Fondo, concordano sull'opportunità di concorrere a costituire un Fondo intercategoriale per tutti i lavoratori delle piccole e medie aziende contrattualmente rappresentate dalle Federazioni nazionali di categoria aderenti a CGIL, CISL, UIL e dalle Unioni di categoria aderenti a CONFAPI, come di seguito stabilito

hanno concordato

di modificare, integrare e sostituire il testo sottoscritto il 12.9.97, con il presente.

Natura e scopi del Fondo.

Il Fondo ha l'obiettivo di fornire, in ottemperanza del D.lgs. 21.4.93 n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, prestazioni complementari dei trattamenti in pensione pubblica in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati e dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori individuati dal Fondo.

Soci del Fondo.

Al Fondo saranno associati:

- i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, non in prova, il cui rapporto di lavoro è regolato dai CCNL della Piccola e Media Industria UNIONTESSILE CONFAPI e settori accorpati, i quali presentino domanda di associazione;
- le aziende dalle quali dipendono i lavoratori associati di cui sopra ;
- i dipendenti delle associazioni firmatarie del presente accordo che presentino domanda di associazione .

Contribuzione.

Il contributo, con riferimento all'ERN (o paga base, contingenza ed EDR) sarà dell'1% a carico del lavoratore e dell'1% a carico dell'impresa.

La quota del TFR da versare al Fondo sarà del 2% dell'ERN (o paga base, contingenza ed EDR) equivalente al 27% del TFR maturando.

In via transitoria e di 1a applicazione dall'1.7.98, data di decorrenza del Fondo intercategoriale, e sino al 31.12.99 la contribuzione è così determinata:

- 0,65% dell'ERN (o paga base, contingenza ed EDR) a carico del lavoratore;
- 0,65% dell'ERN (o paga base, contingenza ed EDR) a carico dell'impresa.

La quota del TFR da versare al Fondo sarà dell'1,30% dell'ERN (o paga base, contingenza ed EDR) equivalente al 17,55% del TFR maturando.

Per i lavoratori di 1a occupazione assunti successivamente alla data del 28.4.93 e privi di qualsiasi anzianità contributiva a forme pensionistiche obbligatorie la quota da versare al Fondo è del 100%.

Al TFR residuo per effetto dei versamenti al Fondo delle quote sopra indicate si continuerà ad applicare la normativa vigente in materia.

Il singolo lavoratore avrà facoltà di destinare contributi propri più elevati di quelli sopra previsti compatibilmente con i limiti di deducibilità fiscale .

Quota di iscrizione e quota associativa .

La quota d'iscrizione al Fondo è fissata in £. 22.000 complessive per ciascuno iscritto di cui il 50% a carico del lavoratore e il 50% a carico dell'impresa, da versarsi al momento dell'iscrizione con le modalità che verranno definite.

La quota associativa annua da destinare al finanziamento delle spese del Fondo sarà pari allo 0,09% della retribuzione contrattuale del 1° livello composta da minimo tabellare, indennità di contingenza, EDR, ovvero, per i CCNL sottoscritti da UNIONTESSILE che abbiano raggruppato tali elementi, dall'ERN per ciascuna delle due parti e a valere sulle quote contributive. Per i primi due esercizi, 1999 e 2000, la cifra massima non potrà comunque essere superiore in valore assoluto a £. 20.000 per ciascuna delle parti .

Spese di costituzione e di avvio .

Le aziende dovranno versare una quota per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo pari a £. 2.000 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione al Fondo. Tale quota dovrà essere versata dalle aziende entro il mese successivo alla nomina di C .d.A. provvisorio.

**22/09/1997**

**2) PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

A modifica di quanto contenuto nel protocollo n. 4 del vigente CCNL 18 luglio 1995 e in considerazione dell'adesione delle parti al costituendo fondo intercategoriale di previdenza complementare per le piccole e medie industrie aderenti alla CONFAPI, - denominato FONDAPI - che prevede la possibilità delle parti di definire la ripartizione della quota di accesso al fondo stabilita in lire 22.000 complessive e il contributo a carico di ogni singola parte, si conviene quanto segue:

- per la decorrenza, per le modalità di funzionamento e per quanto altro legato al fondo e al suo funzionamento si fa esplicito riferimento a quanto previsto dalla regolamentazione del FONDAPI e dell'Accordo di Categoria del 12 settembre 1997;

- il contributo di avviamento è fissato in lire 2.000 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione al fondo ed è a totale carico dell'azienda da versarsi nei termini e con le modalità previsti dall'accordo 12 settembre 1997;

- la quota di accesso per ogni singolo aderente è ripartita nella misura del 50% a carico dell'impresa e del restante 50% a carico del lavoratore;

- il contributo, con riferimento all'ERN (o paga base, contingenza e EDR) per 13 mensilità sarà:

a) a carico azienda: 1% dell'ERN;

b) a carico lavoratore: 1% dell'ERN;

c) quota di TFR da versare al fondo: 2% dell'ERN (o paga base,

d) contingenza e EDR) annuo equivalente al 27% del TFR maturando;

- in via transitoria e in fase di prima applicazione dall'1.7.98 (data di decorrenza del fondo intercategoriale) e fino al 31 dicembre 1999 la contribuzione è così determinata:

a) a carico azienda: 0,5% dell'ERN (o paga base, contingenza e EDR);

b) a carico lavoratore: 0,5% dell'ERN (o paga base, contingenza e EDR);

c) quota di TFR da versare al fondo: 1% dell'ERN (o paga base, contingenza e EDR) annuo equivalente al 13,5% del TFR maturando.

---